

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 37 del Reg.
Data 14/10/98

OGGETTO: **LEADER II EOLIE-APPROVAZIONE SCHEMI DI STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETA' CONSORTILE MISTA A RESPONSABILITA' LIMITATA.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 09.35, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione in sessione **urgente (da prosecuzione)** ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri in norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
01) IACOLINO	GIOVANNI	P		11) NATOLI	GIOVANNI	P	
02) UTANO	FRANCESCO	P		12) ORTO	MARIO	P	
03) SALTALAMACCHIA	GIROLAMO		A	13) OMERO	EDUARDO		A
04) FONTI	DOMENICO		A	14) PAINO	MARIO	P	
05) SANTAMARIA	GIUSEPPE	P		15) GIORGIANNI	CHIARA		A
06) GUGLIOTTA	ANTONINO	P		16) RUSSO	ANTONINO	P	
07) MUSCARA'	BARTOLO	P		17) GIANNO'	CORRADO		A
08) FAVALORO	BARTOLOMEO	P		18) ZIINO	BARTOLO	P	
09) MANFRE'	ANTONINO	P		19) LA CAVA	SERGIO		A
10) CONTI	ATTILIO	P		20) LONGO	GIUSEPPE		A
SINDACO				ASSESSORI			
				1) _____			
				2) _____			
VICE SINDACO				3) _____			
				4) _____			
				5) _____			

Assegnati n. 20
In carica n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:
1) Omero, con telegramma prot. 33918 del 13/10/98; 2) Giorgianni (da Paino), per impegni personali; 3) Fonti per motivi familiari

Presenti n. 13
Assenti n. 7

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Geom. Bartolomeo FAVALORO** nella sua qualità di **Presidente**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dott. Giovanni FAMULARO** La seduta è **pubblica**
- Nominati scrutatori i Signori: _____

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) hanno espresso parere _____

In prosecuzione di seduta, durante la quale è entrato in aula anche il consigliere Longo (Presenti 14), il Presidente introduce l'argomento di cui al 2° punto dell'ordine del giorno: "Leader II Approvazione schemi di Statuto e dei patti parasociali della società consorziata mista a responsabilità limitata", dando lettura della relativa proposta di deliberazione.

Legge quindi il parere della Commissione consiliare ^{congiunta} Affari Istituzionali e Turismo, del 13/10/98 (nel relativo verbale manca l'indicazione del giorno nel quale si è tenuta e si da atto che la riunione è avvenuta il 13 Ottobre 98).

Il Presidente dà allora la parola all'esperto dell'Amministrazione, Dott. Luigi Amato, per relazionare in ordine al progetto Leader 2 Eolie.

Il Dott. Amato fa un breve excursus sull'iniziativa del Leader 2, illustrando i punti più salienti del relativo iter e fornendo man mano i necessari elementi chiarificatori. Da atto che gli altri Comuni Eoliani hanno già deliberato in merito.

Il consigliere Paino Mario chiede alcuni chiarimenti in ordine ai patti parasociali e sulla possibilità di avere in seno al Consiglio d'Amministrazione dei componenti di nomina consiliare, per una maggiore vigilanza.

Il Dott. Amato ed il Segretario forniscono i chiarimenti richiesti.

Il consigliere Paino preannuncia la presentazione di un emendamento.

Il consigliere Longo ritiene di condividere quanto rappresentato da Paino; dice di condividere pure quanto detto dal Dott. Amato e che l'opposizione è favorevole all'iniziativa. Evidenzia però che, portando gli argomenti all'esame del Consiglio Comunale all'ultimo momento, si svilisce il ruolo del Consigliere Comunale che non è più in grado di apportare modifiche alle relative proposte, in tempo utile prima della scadenza.

Da atto che oggi la nomina di alcuni rappresentanti comunali in seno ad altre Amministrazioni pubbliche ed organismi esterni spetta al Sindaco, ma che il caso di specie sembra non rientrare in tale previsione legislativa.

Il consigliere Iacolino, in ordine a quanto detto da Longo dice di non sentirsi sminuito nel ruolo di consigliere; fornisce elementi chiarificatori, evidenziando che il Consiglio Comunale è chiamato solo a votare Statuto e Patti parasociali.

Il Consigliere Ziino dice di essere favorevole alla proposta; chiede che vengano inserite le Associazioni esistenti sul territorio operanti nell'artigianato e nell'agricoltura.

Il consigliere Russo ritiene che le preoccupazioni dei consiglieri Longo e Paino non hanno motivo di esistere perchè nella proposta non è detto se i componenti del Consiglio di Amministrazione sono di estrazione consiliare e non.

Propone di sospendere i lavori per mezz'ora per dei chiarimenti in ordine alle perplessità emerse e che quindi si potrebbe stilare un ordine del giorno previa riunione dei Capigruppo.

Risulta essersi allontanato dall'aula il consigliere Muscarà

Presenti 13

Il consigliere Natoli, in ordine all'intervento di Longo, ritiene che il ruolo del Consiglio Comunale non è stato intaccato da questa proposta, sulla quale il Consiglio Comunale deve pronunciarsi dal punto di vista politico, cioè valutare se le finalità del progetto rispondano ai bisogni del Paese.-

Dice di essere favorevole alla proposta. Con quanto richiesto da Paino, crede si entri nel merito di un aspetto amministrativo che esorbita dalle competenze del Consiglio Comunale.

Si da atto che il consigliere Paino ha presentato alla Presidenza un proprio emendamento alla proposta di deliberazione.

Il consigliere Paino chiarisce meglio la portata del suo emendamento.

Il Dott. Amato interviene per degli ulteriori chiarimenti.

Si allontana dall'aula il consigliere Russo, mentre risulta essere rientrato in aula, il consigliere Muscarà -Presenti 13

A questo punto il Presidente propone la sospensione dei lavori consiliari per 15 minuti, per consentire ai funzionari preposti di potere esprimere i pareri sull'emendamento presentato dal consigliere Paino.

La proposta di sospensione, posta in votazione, per alzata di mano, viene accolta con 13 voti favorevoli (Unanimità).

Sono le ore 11,05.

Riprendono i lavori consiliari alle ore 11,50.-

All'appello nominale, risultano presenti n. 14 consiglieri: Iacolino Giovanni, Utano Francesco, Santamaria Giuseppe, Gugliotta Antonino, Muscarà Bartolo, Favaloro Bartolomeo, Manfrè Antonino, Conti Attilio, Natoli Giovanni, Orto Mario, Paino Mario, Russo Antonino, Ziino Bartolo e Longo Giuseppe ed assenti n. 6 consiglieri: Saltamacchia Girolamo, Fonti Domenico, Omero Eduardo, Giorgianni Chiara, Giannò Corrado e La Cava Sergio.

Presiede il Presidente, Geom. Bartolomeo Favaloro.

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Giovanni Famularo.

Il Presidente Favaloro, da lettura dell'emendamento del consigliere Paino e dei pareri contrari espressi in ordine allo stesso.

Il consigliere Paino dichiara allora di ritirare l'emendamento presentato.

Il Presidente Favaloro a questo punto legge un ordine del giorno a firma dei consiglieri di minoranza.

Lo stesso viene ritirato, riformulato e presentato al Presidente che ne fa lettura. (vedasi documento allegato).

Quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Risulta essersi allontanato dall'aula il consigliere Paino

Presenti 13

%%

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:
-13 voti favorevoli (Unanimità).

Il Presidente invita quindi il Civico consesso a votare, per alzata di mano, per dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione testè adottata.

La votazione dà il seguente esito: 13 voti favorevoli (Unanimità).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- +Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa (vedasi allegato);
- Visto il verbale delle Commissioni consiliari congiunte "Affari Istituzionali" e "Turismo", in data 13 Ottobre 98;
- Sentito il dibattito consiliare sull'argomento;
- Visti gli esiti delle superiori votazioni;

DELIBERA

- 1)Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione relativa a: "LEADER II - Approvazione schemi di Statuto e dei Patti parasociali della Società consorziale mista a responsabilità limitata" che, in allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2)Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito, come evidenziato nella proposta.

Quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, lo ordine del giorno del consigliere Paino ed altri che viene approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli.

SETTORE Culturale Sociale Economico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: si da incarico al settore Culturale Sociale Economico


servizio Sviluppo Economico / Trasporti di predisporre gli atti relativi all'oggetto di

seguito riportato:

OGGETTO:

Leader II Eolie - Approvazione schemi dello Statuto e dei patti parasociali della Società consortile mista a responsabilità limitata.

IL SINDACO



L'ASSESSORE

Il Consiglio Comunale

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 30 marzo 1995, approvata dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 18.05.95, con provvedimento nn. 19900/21369, con la quale si riproponeva la delibera di C.C. n. 32/94, avente per oggetto " Costituzione organismo per gestione progetto Leader II Comunità Europea", relativo all'area delle Isole Eolie finanziato dalla CEE;

VISTO che l'Unione Europea nel quadro delle missioni dei fondi a finalità strumentali per gli anni 94/99, al fine di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle Regioni il cui sviluppo è in ritardo, individuato come "obiettivo n. 1", ha tra l'altro avviato una riforma della politica agricola comunale, comprendente anche misure destinate alla promozione dello sviluppo rurale;

VISTA la comunicazione degli Stati membri della Commissione CEE n. 94C/180/12 (pubblicata sulla G.U.C.E. N. 180 del 1/7/94), relativa all'iniziativa comunitaria Leader II (collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale) e sul progetto predisposto;

VISTO che al fine di accedere ai finanziamenti previsti dalla suddetta iniziativa è stato redatto nel 1994 uno studio di fattibilità dello sviluppo integrato dell'area rurale del territorio delle Isole Eolie, rimodulato con nota n. 12751 del 24.04.97;

VISTO che il programma Leader II Eolie è stato ammesso a finanziamento con delibera di Giunta Regionale di governo n. 75 del 26.02.1998 per un intervento di spesa complessivo di 5.493 milioni di cui con contributo pubblico 4.126 e intervento privato 1.367 milioni;

CONSIDERATO che il progetto Leader II, individua, quali beneficiari, in primo luogo, Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) costituiti da un insieme di partners privati e pubblici che elaborano congiuntamente una strategia e misure innovative per lo sviluppo di un territorio rurale di dimensione locale;

CONSIDERATO che, quale configurazione giuridica del G.A.L. costituito per la realizzazione del programma comunitario predetta, è stata promossa la costituzione di una Società Consortile Mista a responsabilità limitata, indirizzata prioritariamente alla creazione, al sostegno ed alla promozione delle condizioni per lo sviluppo rurale del territorio delle Isole Eolie;

VISTI gli schemi di atto costitutivo, statuto e patti parasociali predisposti dal prof. avv. Aldo Tigano e dall'Avv. Silvano Martella, giusta delibera di GM n.747 del 6.10.1998, dichiarata immediatamente esecutiva;

RITENUTO che l'iniziativa e l'oggetto della costituenda società consortile mista a responsabilità limitata sono corrispondenti agli scopi istituzionali dell'Ente locale in quanto espressivo degli interessi della propria comunità e del proprio territorio, dei quali vuole promuovere lo sviluppo economico e civile in aderenza alle finalità della predetta comunicazione comunitaria ed alle "linee guida" all'uopo definite dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia giusta circolare n.829 del 25/08/1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 12.09.1998;

CONSIDERATO altresì che la forma sociale proposta e le norme contenute nello schema di statuto all'uopo predisposto garantiscono la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente nell'ambito della società partecipata;

VISTO l'art. 32 della Legge 08.06.1990 n. 142 come recepito dalla L.R. n. 48 dell' 11.12.1991;

RITENUTA l'obiettiva validità dell'iniziativa (come supportata dal progetto che vuole attuarsi attraverso la costituenda società) e l'opportunità di partecipare alla costituenda società consortile mista a responsabilità limitata mediante sottoscrizione di quote del valore da £ 6.000.000 a £ 9.000.000

VISTO lo schema di statuto e programma della Società;

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE "LEADER EOLIE" A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. ed ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 142/90 e successive modificazioni, una Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "LEADER II^ EOLIE Società Consortile a r.l."

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede nell'isola di Lipari (ME). La stessa sarà ubicata presso la sede Municipale di Lipari. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede presso altri uffici sempre all'interno del territorio dell'isola di Lipari.

L'Assemblea potrà, in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto, istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, ovvero modificare la sede della Società.

Art. 3 - SCOPO

La presente Società Consortile, costituita da Enti locali, società di servizi, associazioni ed imprese locali, fornirà servizi nel campo dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo e del terziario in genere, proponendosi, pertanto di svolgere una o più delle seguenti attività:

- a) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- b) creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità, in particolare modo giovanile, in ogni settore produttivo e con particolare riferimento all'agricoltura, all'artigianato, al commercio ed al turismo;
- c) promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo;
- d) incentivazione e sostegno all'artigianato, alla piccola impresa ed ai servizi;
- e) valorizzazione e promozione delle produzioni agricole ed artigianali locali;
- f) valorizzazione del territorio anche mediante lo sviluppo di forme differenziate di turismo (congressuale e d'affari, scientifico, termale, gastronomico, ecc.);
- g) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- h) consulenze, ricerche, indagini conoscitive, redazione di piani di recupero anche in campo socio-economico, agronomico, ambientale, turistico, infrastrutturale e tecnologico;
- i) redazione e realizzazione di studi e progetti integrati per la fattibilità di iniziative di sviluppo socio-economico;
- j) realizzazione e fornitura di servizi per la gestione delle imprese sotto il profilo contabile amministrativo, legale ed economico-finanziario, dei marketing, della pubblicità, dell'informazione e della comunicazione, dell'informatica applicata, dell'innovazione tecnologica e dell'impatto ambientale, oltre che fornitura di servizi per l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per la realizzazione e gestione di convegni e seminari;
- k) svolgimento di tutte le operazioni e le attività economiche e finanziarie, creditizie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali, dirette allo sviluppo economico ed occupazionale; assistenza tecnica alle comunità locali ed al promotori dei progetti di sviluppo, nonché a sostegno delle attività esistenti, assistenza ai soci per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;

l) ristrutturazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, per la fruizione turistica, agrituristica e la ristorazione, nonché per la gestione di punti vendita di prodotti e servizi offerti dalla Società.

La Società può assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese agricole, artigianali, di servizi, industriali o commerciali, o in aziende o società aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio scopo.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti al medesimo.

La Società realizza l'organizzazione comune istituita, in conformità del dettato dell'art. 2602 C.C., dalle imprese che della stessa assumono veste di soci-consorziate.

Per la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale, la Società potrà agire direttamente e/o ripartendo l'esecuzione dei servizi tra le proprie aziende associate, in ragione delle specifiche competenze ed esperienze, dei prodotti già sviluppati da esse e delle quote di capitale sociale da ciascuna posseduta. Alla Società Consortile è demandato, dunque, il compito di provvedere, sempre per conto e nell'interesse dei soci-consorziate, alla realizzazione delle opere oggetto dell'attività sociale ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni e prestatori di servizi, nonché con istituti di credito.

La Società, in via prioritaria, agirà per l'attuazione - in funzione di Gruppo di Azione locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12, pubblicata sulla G.U. delle Comunità Europee n.180/48 del 01/07/1994 - di tutti gli interventi previsti dal Programma di Azione Locale (P.A.L.), nell'ambito del programma Regionale L.E.A.D.E.R. 2^a della regione Siciliana, o direttamente, o mediante azioni effettuate da soggetti esterni, secondo quanto prevede la nota dall'assessorato della regione Sicilia, all'Agricoltura e Foreste con la nota n.829 prot. del 25.08.1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia del 12.09.1998 con le modalità e nei limiti prescritti dalla vigente normativa.

La stessa società, nell'attuazione degli interventi di cui al precedente comma è portatrice di interessi pubblici ed assicura la massima trasparenza ai propri interventi, garantendo pari opportunità agli operatori dell'area. In tale ambito, l'azione della Società è senza fini di lucro.

La Società, in funzione di Gruppo di azione locale, è inoltre chiamata a svolgere i seguenti compiti:

- azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori locali;
- redazione, attuazione, eventuali modifiche e adeguamenti del Piano di Azione Locale;
- promozione e divulgazione del Piano di Azione Locale sul territorio;
- supporto tecnico, istruttoria tecnico-amministrativa valutazione e impegno di spesa degli interventi sia materiali che immateriali previsti dal Piano di Azione Locale;
- accertamenti di regolare esecuzione degli interventi;
- erogazione degli incentivi ai soggetti attuatori;
- coordinamento, supervisione e controllo di tutte le attività inserite nel Piano di Azione Locale;
- monitoraggio continuo delle attività e rendicontazione della spesa;
- partecipazione attiva alla Rete nazionale e all'Osservatorio Europeo;

Art. 4 - DURATA

La Società avrà durata fino all'anno 2050, anche in deroga a quanto previsto dall'art.2604 c.c., salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria.

Essa potrà in ogni caso, con apposita delibera dell'Assemblea, essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

Soci

Art. 5 - NUMERO, REQUISITI E RESPONSABILITA'

Possono far parte della Società le cooperative, le società, le associazioni, i consorzi, gli enti pubblici, nonché gli imprenditori singoli ed associati, gli istituti bancari e finanziari, gli istituti di ricerca e gli enti di formazione. I soci che aderiscono alla costituzione della Società per quanto concerne la realizzazione di tutte le misure comprese nel progetto "LEADER" di cui sono soci beneficiari, si impegnano a coprire la quota a loro carico ed accettano il vincolo della valutazione di conformità espresso dagli organismi della Comunità Europea e della Regione Sicilia che sono preposti ad esprimere il giudizio di ammissibilità dei progetti al finanziamento.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno, se adottato, e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

Art. 7 - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione, o causa di morte.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione e diventa operativa nei termini di cui all'art. 2526 del c.c..

E' ammesso il recesso nei casi previsti dall'art. 2437 C.C.

Art. 8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e quando un socio:

- a) danneggi gli interessi della Società compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
- b) venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei confronti della Società;
- c) non rispetti le disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti adottati e di disposizioni e deliberazioni regolamentate emanate dagli organi della Società;
- d) sia dichiarato fallito o abbia presentato domanda di concordato preventivo.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate dalla Società al socio interessato mediante raccomandata. Contro le predette deliberazioni il socio escluso potrà proporre opposizione davanti al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 30, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione dalla Società.

Il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale pronuncia dovrà essere adottata dall'Assemblea con il voto favorevole unanime, fatta eccezione per il socio oggetto del provvedimento. Il socio escluso sarà, in ogni caso, responsabile verso la Società e nei confronti dei terzi delle obbligazioni assunte sino al momento della sua esclusione, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società al risarcimento del danno. I lavori assegnati al socio inadempiente, escluso dalla Società, saranno assunti da altri soci all'uopo

designati dal Consiglio di Amministrazione. L'esclusione sarà parimenti pronunciata con le medesime modalità e conseguenze in caso di sopravvenuta inidoneità o impossibilità del socio a fornire le prestazioni demandate. Si è esclusi di diritto nel caso di fallimento o di altra procedura concorsuale.

Art. 9 - RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI

I soci esclusi o recessi hanno diritto al solo rimborso delle quote versate sulla base del bilancio di esercizio durante il quale il rapporto sociale si scioglie e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il rimborso delle quote sociali, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato successivamente al ricevimento di richiesta scritta redatta dai soci esclusi o recessi, entro i successivi sei mesi dall'approvazione del bilancio.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE

Art. 10 - NUMERO DELLE QUOTE E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il capitale sociale è di lire 20 milioni (ventimilioni) diviso in quote ai sensi di legge.

Salvo quanto disposto dalla legge, i versamenti delle quote sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che il medesimo reputa convenienti.

Art. 11 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sono indivisibili.

In caso di trasferimento di quote per atto tra vivi, è riservato ai soci il diritto di prelazione a parità di condizioni ed in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Conseguentemente, il socio che intende alienare la propria quota deve darne comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, agli altri soci i quali avranno diritto di esercitare la prelazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il socio che intende trasferire la quota, formula domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, l'attività professionale esercitata e le quote sociali sottoscritte, per i singoli;
- b) le generalità complete dell'azienda o dell'associazione e quelle del rappresentante legale, per le persone giuridiche;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione accerta l'esistenza dei requisiti richiesti e l'inesistenza di eventuali cause d'incompatibilità, anche alla luce delle prescrizioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e delibera insindacabilmente entro sessanta giorni dalla domanda.

Nel silenzio la domanda si intende accolta. Il diniego del gradimento deve essere motivato.

Nel caso di acquisizione di nuovi soci dovrà essere sempre garantita la partecipazione degli Enti pubblici fondatori con quote azionarie tra di loro proporzionate nella medesima misura esistente al momento della costituzione della Società.

Nel caso di morte del socio persona fisica o di scioglimento dell'Ente Socio il trasferimento delle quote agli eredi o al soggetto subentrante sarà deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura sopra stabilita. In questa fattispecie è espressamente

escluso il diritto di prelazione in capo agli altri soci. E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto al rimborso previsto dall'art.9 del presente Statuto.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 12 ORGANI AMMINISTRATIVI

Gli organi amministrativi della Società sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Collegio Sindacale

Art.13- ASSEMBLEA

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci consorziati.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata ai sensi dell'art. 2484 C.C. presso la sede sociale od anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dalla lettera di convocazione, nella quale potrà essere prevista una seconda convocazione.

E' tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Art. 15 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ciascun socio-consorziato interviene all'Assemblea per il tramite della persona a cui è attribuita la rappresentanza sociale.

E' tuttavia consentito ai soci-consorziati di farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona cui il rappresentante sociale abbia conferito per iscritto apposita delega.

Si osservano in ogni caso le preclusioni di cui all'art. 2372 C.C.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento nell'Assemblea, anche per delega.

Art. 16 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, da altre persone nominate dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti per la verbalizzazione delle delibere sempre che, per legge o per volontà del Presidente, il verbale non debba essere redatto da notaio.

Art. 17 - DIRITTO DI VOTO

Ogni socio-consorziato ha diritto ad un voto per ogni milione di lire di quota sociale posseduta.

Il socio-consorziato in mora nei versamenti di legge e di Statuto, non può esercitare il diritto di voto.

Art. 18 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, in caso di prima o unica convocazione, sono valide se assunte con il voto favorevole di tanti soci-consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Nel caso di seconda convocazione le decisioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei presenti alla riunione.

Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile da tre a nove membri scelti anche non tra i soci-consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei soci e gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e può eleggere un Consigliere Delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società. In tale sede saranno definite le deleghe conferite. Sarà, in ogni caso possibile, la sottoscrizione di procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Gli amministratori potranno svolgere attività di consulenza e prestare servizi alla Società consortile. In questo caso la relativa deliberazione dovrà avvenire con l'astensione alla votazione da parte dell'amministratore interessato e con il voto unanime degli altri consiglieri.

Art. 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché in Italia.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente di sua iniziativa, oppure quando ne fanno richiesta almeno due consiglieri, tramite lettera, telegramma o fax.

Tra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni. In caso di urgenza il termine può essere ridotto.

Art. 21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto della maggioranza dei membri che lo compongono, con la sola eccezione di quanto indicato nell'art.19, comma 4[^], del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto unanime dei suoi componenti sulle domande di cui all'art.11.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria, che funge segretario del Consiglio ed è responsabile della legittimità e legalità delle procedure.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro e firmate dal Presidente, dal Segretario e da un Sindaco effettivo, se presente,

Il Consiglio di Amministrazione approverà regolamenti che disciplinano la fornitura di prodotti e servizi da parte delle Società consorziate, sempre nel rispetto del presente Statuto.

Nell'ambito dell'attuazione del Programma di azione Locale, in funzione di G.A.L., di cui al 6[^] comma dell'art.3 del presente statuto, approverà un regolamento di attuazione in conformità alle prescrizioni indicate dall'assessorato della regione Sicilia, all'Agricoltura e Foreste con la nota n.829 prot. del 25.08.1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia del 12.09.1998.

Nell'ambito dell'attività di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del responsabile del Piano (Coordinatore) che è incaricato del Coordinamento e direzione dell'attività del G.A.L. e assicura il supporto tecnico all'attività decisionale del Consiglio.

Art. 22 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale spetta al Presidente ed al Consigliere delegato se all'uopo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.

Il Presidente ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e Cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli dei necessari poteri.

Art. 23 - COLLEGIÓ SINDACALE

E' prevista la nomina di un Collegio Sindacale, nei termini di legge, composto da tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio, scelto nei termini dell'art.2398 C.C., e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci.

Ai Sindaci effettivi spetta il compenso annuo nei limiti fissati dall'Assemblea.

TITOLO V

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 24 - NOMINA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di nove, uno dei quali con funzioni di Presidente del Comitato, scelti tra docenti universitari e liberi professionisti di provata esperienza relativamente alle tematiche di intervento della Società, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico spetta un gettone di presenza nei limiti fissati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Tale Comitato dovrà garantire l'istruttoria dei progetti e l'accertamento della loro regolare esecuzione, conformemente ai principi fissati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dalle procedure di attuazione indicate dalla regione Sicilia.

TITOLO VI

GESTIONE SOCIALE

Art. 25 - GRUPPO DI AZIONE LOCALE

La Società consortile attiva al proprio interno il Gruppo di Azione Locale che, nel territorio delle isole Eolie, provvederà alla gestione del programma "LEADER" della Comunità Economica Europea presentato dallo stesso.

Il Gruppo di Azione Locale è attivato avvalendosi, prioritariamente, delle competenze tecniche, professionali ed organizzative dei soci-consorziati.

Art.26 - NOMINA DEL PERSONALE

Nell'ambito dell'attività di cui all'art.25, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, il personale verrà selezionato attraverso procedure idonee a garantirne la trasparenza, pubblicità e la qualità dei soggetti nominati.

Art. 27 - OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI

Nell'ambito dell'attività di cui all'art.25, ciascun socio non potrà essere direttamente incaricato dell'esecuzione delle azioni previste dal Piano di Azione Locale.

La superiore disposizione potrà essere derogata solo ove sia dimostrabile la competenza esclusiva del socio con particolare riferimento agli Enti pubblici.

Non è in ogni caso ammissibile per la fornitura di servizi (progettazione, consulenza ricerca ecc....) incarichi diretti ai singoli soci o a persone associate, o a persone legate a questi ultimi da lavoro dipendente.

Nei limiti di cui sopra, ciascun socio mette a disposizione della Società consortile, con le modalità stabilite da eventuali regolamenti ed ai prezzi stabiliti in appositi listini e tariffe di riferimento approvati dal Consiglio di Amministrazione, il bagaglio di prodotti, servizi, risorse e prestazioni che riterrà opportuno, anche al di fuori delle proprie attività e, comunque, entro i limiti delle proprie quote di partecipazione alla Società.

E' fatto obbligo ai soci consorziati, per l'erogazione alla Società dei propri prodotti, servizi, risorse e prestazioni, fare riferimento a risorse umane e professionali locali, se presenti, nel rispetto del livello di specializzazione richiesto per la realizzazione dell'incarico.

Per attività che prevedano, particolari connotati di specializzazione verranno preferite figure professionali che abbiano già maturato esperienze applicative nell'area d'intervento di cui al programma LEADER ed in relazione all'art.3, comma 1[^], del presente Statuto. I soci consorziati dovranno, pertanto, dettagliare il programma operativo relativo alle singole iniziative su cui si propongono di operare e fornire la documentazione necessaria a comprovare il livello di specializzazione delle figure coinvolte.

In conseguenza di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione delibera la ripartizione del lavoro tra i soci. I soci-consorziati possono, per motivi documentati ed entro il termine tassativo di giorni quindici dalla notificazione della deliberazione di cui sopra, segnalare l'impossibilità a fornire parzialmente o totalmente i prodotti e/o i servizi richiesti. Il Consiglio di Amministrazione può fissare, di volta in volta e per valide ragioni, termini più ristretti per l'eventuale diniego di cui sopra. Preso atto del diniego e della validità delle motivazioni, il Consiglio di Amministrazione procede alla riassegnazione del lavoro (in parte o in toto, in ragione della natura della opera) tra i soci-consorziati, ovvero, in subordine, all'acquisto presso terzi.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 28 - CHIUSURA ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio sociale, corredato dal conto economico, da sottoporre, unitamente ad una nota integrativa sull'andamento della gestione sociale, all'Assemblea dei soci-consorziati.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E VARIE

Art. 29 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Addivenendosi allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci e dei dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai soci al Fine di operare attività di pubblica utilità.

Art. 30 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la Società, la soluzione sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri dei quali uno nominato da ciascuno dei contendenti ed il terzo, in qualità di Presidente, nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. (MI).

Il Collegio Arbitrale opera con poteri di amichevole compositore, giudicando irrisolvemente.

Art. 31 - RICHIAMO

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile. in quanto applicabili, e delle leggi speciali in materia.

**SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA
LIMITATA
"LEADER EOLIE"**

PATTI PARASOCIALI

L'anno millenovecentonovantotto addì ... dei mese di ... in Lipari, in ...
Avanti a me dott. ... Notaio residente in Lipari, iscritto presso il Collegio Notarile
di, sono personalmente comparsi i signori:

- (A) nato a il domiciliato a .. che interviene al presente atto nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune di, autorizzato al presente
atto giusta delibera C.C. n. del

- (B) nato a il domiciliato a .. che interviene al presente atto nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune di, autorizzato al presente
atto giusta delibera C.C. n. del

- (C) nato a il domiciliato a .. che interviene al presente atto nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune di, autorizzato al presente
atto giusta delibera C.C. n. del

- (D) nato a il domiciliato a .. che interviene al presente atto nella
sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di, autorizzato al
presente atto giusta delibera C.C. n. del

(E) nato a il domiciliato a che interviene nella qualità di legale
rappresentante pro tempore dell'Azienda Autonoma Soggiorno Turismo delle Isole
Eolie, autorizzato al presente atto giusta delibera n. del

(F) nato a il domiciliato a che interviene nella qualità di legale
rappresentante pro tempore della Associazione FEDERALBERGHI delle Isole
Eolie, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione
n. del

(G)

(d'ora innanzi indicate collettivamente come "parti")

PREMESSO

- che le parti hanno costituito e sono soci della società consortile a
responsabilità limitata "LEADER EOLIE" con capitale di £ 20.000.000 nelle quote
qui di seguito indicate:

• Comune di Lipari -	£ 9.000.000
• Comune di S. Marina Salina -	£ 2.000.000
• Comune di Malfa - -	£ 2.000.000
• Comune di Leni - -	£ 2.000.000
• C.I.A. - -	£ 1.000.000
• Federalberghi - -	£ 1.000.000
• Didime - 90 -	£ 1.000.000
• Centro Studi -	£ 1.000.000
• Lega pesca -	£ 1.000.000

- che la Società, è costituita, in via prioritaria, per l'attuazione, in funzione di
Gruppo di Azione locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12,

pubblicata sulla G.U. delle Comunità Europee n.180/48 del 01/07/1994, tutti gli interventi previsti dal programma di Azione locale (P.A.L.), nell'ambito del programma Regionale L.E.A.D.E.R. 2^a della regione Siciliana;

- che la presente Società Consortile, costituita da Enti locali, società di servizi ed imprese locali, fornirà servizi nel campo dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo e del terziario in genere, proponendosi, pertanto, di svolgere una o più delle attività indicate all'art.3 dello Statuto.

- che le parti intendono assicurare alla società una gestione efficiente ed adeguata rappresentanza negli organi della società alle parti titolari di interessi pubblici ;

- che le parti hanno ravvisato nella stipulazione di un patto parasociale lo strumento idoneo al raggiungimento di tali obiettivi;

tutto ciò premesso

le parti convengono quanto segue.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

2. Si conviene che:

a) i componenti del Consiglio di amministrazione, che sarà composto da nove membri, verranno designati come segue:

■ n.3 dal Comune di Lipari;

■ n.1 dal Comune di S. Marina di Salina;

■ n.1 dal Comune di Malfa;

■ n.1 dal Comune di Leni;

■ n. 3 d'accordo tra le Associazioni e Imprese Private aderenti al Consorzio

a1) Il Presidente ed il Vice Presidente saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione;

a2) il Consigliere delegato sarà nominato tra quelli di competenza della rappresentanza dei soci privati partecipanti al capitale sociale;

b) i componenti del Collegio sindacale saranno designati, attingendo da professionisti con domicilio eletto preso il territorio eoliano, come segue:

- n.1 dal Comune di Lipari che nominerà il Presidente;

- n.2 Sindaci effettivi dalla rappresentanza degli altri soci partecipanti al capitale sociale;

- n.1 Sindaco supplente dal Comune di Lipari;

- n.1 Sindaco supplente dalla rappresentanza degli altri soci delle categorie partecipanti al capitale sociale;

c) Il Coordinatore generale sarà individuato dal comune di Lipari;

d) Il Coordinatore tecnico - Animatore per le attività agricole sarà individuato d'accordo tra i tre comuni dell'isola di Salina.

e) L'animatore per le attività turistiche sarà individuato dal Comune di Lipari;

f) Il Segretario amministrativo sarà individuato dal Comune di Lipari;

g) nel caso di mancato tempestivo accordo sulle nomine di cui ai punti a), b) e c) le stesse saranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione attingendo dai componenti di rispettiva competenza

Le parti si impegnano a provvedere alle designazioni, entro il termine di 4 gg. antecedenti la data della riunione assembleare convocata per la nomina dei relativi organi. In caso di inadempimento, anche parziale, l'assemblea procederà alle nomine per i componenti non designati, secondo quanto dettato dallo statuto.

3 Si precisa che ogni modifica dello Statuto della costituenda Società, nonché dei patti parasociali deve essere preventivamente deliberata dai Consigli Comunali.

4. Allo scopo di assicurare alla società la perdurata dei rapporti proporzionali in atto, nonché la prevalenza del capitale pubblico, i Comuni si impegnano a non trasferire in tutto, o in parte, la propria partecipazione se da tale trasferimento derivi la riduzione della loro quota al di sotto della soglia del 51%.

Le azioni in mano ai soci privati non sono trasferibili prima che siano decorsi 5 anni dalla data dell'atto costitutivo.

Prima della scadenza dei cinque anni, la cessione è ammessa con il consenso di tutti i Comuni e previa il pagamento alla Società di una penale pari al valore delle quote acquistate all'atto del conferimento.

Gli atti di cessione in violazione di quanto sopra stabilito, e comunque influenti sullo schema organizzatorio originariamente previsto sono nulle e comunque non opponibili alla Società ed ai soci.

Le quote trasferite a mezzo di cessioni invalide sono acquisite dal Comune di Lipari che provvede su di esse ai sensi dei commi precedenti.

5. Il presente patto può essere soggetto a revisione quinquennale. Le parti si impegnano ad esaminare e discutere le proposte di modifica motivate avanzate da ciascun socio almeno tre mesi prima del quinquennio.

6. Clausola arbitrale.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in dipendenza del presente contratto, e che non si potessero dirimere consensualmente, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri irrituali, amichevoli compositori, di cui il primo sarà nominato dalla parte più diligente, il secondo dall'altra parte entro venti giorni dalla comunicazione della nomina, il terzo entro venti giorni dai membri così designati.

In caso di mancata tempestiva nomina del secondo e/o del terzo membro essi potranno essere nominati, su ricorso di parte, dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G.(ME). Il collegio così costituito deciderà la controversia entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro.

Letto confermato e sottoscritto

VISTO L'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1) DI partecipare alla costituenda società consortile mista a responsabilità limitata denominata "Leader II Eolie";
- 2) DI approvare gli schemi dello Statuto della costituenda società consortile mista a responsabilità limitata "Leader II Eolie" e dei patti parasociali allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI imputare al capitale della società consortile mista a responsabilità limitata "Leader II Eolie" la somma di £ 9.000.000= dando quindi atto che il capitale sociale ammonta a nominali £ 20.000.000;
- 4) DI dare atto che la quota di partecipazione al Comune di Lipari alla società consortile mista a responsabilità limitata "Leader II Eolie" è di £ 6.000.000 pari al 30% del capitale sociale e corrispondente a n. 6 quote del valore nominale di £ 1.000.000;
- 5) DI autorizzare il Sindaco o un suo delegato:
 - a) ad intervenire alla stipula dell'atto costitutivo della società predetta, con oggetto, sede, durata, capitale e organizzazione quali risultano dalla Statuto come sopra approvato ed allegato.
 - b) a sottoscrivere quote per il valore complessivo di £ 6.000.000 previa effettuazione del prescritto versamento dei 3/10 di Legge come sopra evidenziato.
 - c) a sottoscrivere £ 3.000.000= pari al 15% per le quote corrispondenti alla parte del capitale sociale rimasta non sottoscritta da altri Enti che intendono partecipare successivamente alla società, previa effettuazione del prescritto versamento dei 3/10 di Legge.
 - d) a promuovere alla nomina al momento della costituzione degli organi sociali della società.
- 6) DI impegnare la spesa derivante da quanto previsto ai punti b e c imputandola al Cap.36 dal titolo "Spese Promozione Eolie".
- 7) DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza derivante dalla necessità che il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) formalmente costituito deve presentare, a firma del rappresentante legale o designato nell'Atto Costitutivo, all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste il Piano di Azione Locale (P.A.L.) adeguatamente rimodulato entro il 27.10.1998.

Redattore

Scufante

SETTORE *Culture Socio Economico*

Servizio *Svilupp. Economico / Trasporti*

PER LA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE:

FASOPROLE

Lipari, li *1.10.98*

IL RESPONSABILE

SETTORE RAGIONERIA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE:

Carabinieri

Lipari, li *7/10/1998*

IL RESPONSABILE

Attestazione ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 recepita con L.R. N° 48/91 e dell'art. 13 della L.R. 03/12/91 N° 44.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- VISTO il Bilancio;
- VISTO la proposta che precede;

A T T E S T A

come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di L. *9.000.000* di
con esatta imputazione al Capitolo *36* Competenza *1998* residui

Somma stanziata	(+)	L. <i>10.000.000</i>
Variazioni in aumento	(+)	L. <i>10.000.000</i>
Variazioni in diminuzione	(-)	L. <i>10.000.000</i>
Somma disponibile		L. <i>10.000.000</i>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Lipari, li *7/10/1998*

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE:

Carabinieri

Lipari, li *7/10/98*

IL SEGRETARIO GENERALE


O. d. g.


I sottoscritti consiglieri comunali raccomandano
al Sindaco, ^{ove l'opportunità offortuna} nella indicazione delle nomine di
festivita del Comune in seno al Consiglio
di Amministrazione delle Scienze - Consorzio
Distretto, e tener conto delle indicazioni
dei capigruppo delle minoranze consiliari.


14. X. 18

Carabinieri
P. P. P.
P. P. P.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


Il Segretario Comunale

IL PRESIDENTE



Il Consigliere Anziano


Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 18 OTT 1998 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li 18 OTT 1998




Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li


Il Segretario Comunale